Prot. Ufficio Affari Legali n. XXX – CIG: XXX

Schema di contratto per il servizio di pronto intervento su impianti di distribuzione del gas metano

L'anno 2014 il giorno XX del mese di XXX presso la sede legale di A T.R. S.r.l., Via Malamini, 1 a Cento (FE);

TRA

A T.R. S.r.l. con sede legale a Cento (FE) in Via Malamini, 1 P.Iva - C.F. 01813730387, in seguito denominata Committente, rappresentata da XXXX;

E

XXXX, in seguito denominata Appaltatore;

PREMESSO

- che è stata espletata una procedura aperta per "l'affidamento del servizio di pronto intervento su impianti di distribuzione del gas metano" ai sensi dell'art. 124, co. 6, lett. a) e art. 82, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- che l'appalto è stato aggiudicato all'impresa XXXX la quale ha offerto un ribasso del XX % sul prezzo posto a base di gara di euro 174.046,00 (centosettantaquattromilaquarantasei/00), oltre agli oneri della sicurezza di euro 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00) aggiudicandosi l'appalto per l'importo di euro XXXX oltre agli oneri della sicurezza di euro 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00) per un totale di euro XXXX;

- che il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato all'Appaltatore il provvedimento di aggiudicazione definitiva, come prescritto dall'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- che essendo trascorso il termine minimo di 35 giorni previsto dall'art. 11, co. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è possibile sottoscrivere il presente contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - (Premesse)

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

Art. 2 - (Oggetto del contratto)

Il contratto ha per oggetto il servizio operativo di pronto intervento da eseguirsi sugli impianti di distribuzione del gas metano gestiti dalla Committente nei territori comunali di Goro (FE), Mirabello (FE), Portomaggiore (FE) e Vigarano Mainarda (FE), oltre ad eventuali sconfinamenti degli impianti nei comuni limitrofi (Gruppo Impianti 1). Il servizio potrà inoltre essere esteso, anche temporaneamente, ai territori comunali di Cento (FE) e Castello d'Argile (BO), oltre ad eventuali sconfinamenti degli impianti nei comuni limitrofi (Gruppo Impianti 2).

Per tutto quanto non indicato nel presente contratto, si rimanda a quanto disciplinato dal capitolato speciale d'appalto, che ai sensi dell'art. 137 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. è parte integrante del presente contratto.

La Committente, come sopra rappresentata, conferisce all'Appaltatore, che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna e sotto la sua esclusiva responsabilità l'affidamento dei servizi indicati in premessa e specificati nel presente articolo. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni previste dal presente contratto.

Art. 3 - (Durata del contratto e penali per i ritardi)

L'affidamento ha una durata di 730 (settecentotrenta) giorni decorrenti dalla data di consegna del servizio.

Il rapporto contrattuale cesserà:

- prima della scadenza del termine dell'affidamento, qualora l'importo contrattuale venga interamente esaurito;

- alla scadenza del termine dell'affidamento, qualora l'importo contrattuale non venga interamente esaurito. L'Appaltatore non potrà rivendicare le somme eccedenti non liquidate dalla Committente.

L'affidamento del servizio non comporta nessun vincolo di esclusiva a favore dell'Appaltatore in relazione alle prestazioni oggetto del presente atto, resta facoltà della Committente far eseguire servizi analoghi o complementari a quelli affidati dal proprio personale ovvero da operatori economici qualificati, senza che l'Appaltatore possa rivendicare alcuna pretesa risarcitoria per mancato guadagno.

In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, rispetto ai "tempi di intervento" (tabella di cui all'art. 5 del presente contratto), ai sensi dell'art. 145, co. 3 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., sarà applicata una penale pari all'1 (uno) per mille:

a) ogni 5 minuti di ritardo nell'intervento, fino ad un massimo di 60 minuti;
b) per ogni minuto di ritardo accumulato sull'intervento, oltre il tempo massimo di 60 minuti.

Se la sommatoria dei ritardi supera nell'arco di un mese (30 giorni) i 30 minuti, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Le penali di cui ai precedenti punti a) e b) non si applicano in caso di segnalazioni superiori a due per gruppo di misura.

In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, in relazione alla risposta per la chiamata effettuata all'operatore del centralino di pronto intervento sul numero telefonico TEL1 (di cui all'art. 5, punto 4, lett. b) del capitolato speciale d'appalto), ai sensi dell'art. 145, co. 3 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., sarà applicata una penale pari all'1 (uno) per mille:

c) in caso di mancata risposta alla prima chiamata, ogni 30 secondi di attesa, a

partire dalla seconda chiamata;

d) in caso di mancata risposta alla seconda chiamata, ogni 10 secondi di attesa, a partire dalla terza chiamata.

A seguito di 5 (cinque) tentativi di chiamata con esito di "mancata risposta", la Committente potrà risolvere il contratto.

In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, in relazione alla trasmissione dei "Rapporti di pronto intervento" di cui all'art. 10 del capitolato speciale d'appalto, ai sensi dell'art. 145, co. 3 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., sarà applicata una penale pari all'1 (uno) per mille:

e) ogni 12 ore di ritardo nella consegna del Rapporto di pronto intervento prevista per le ore 9:00 del giorno successivo a quello della chiamata;

f) per ogni giorno di ritardo nella consegna del Rapporto di pronto intervento in originale, riferito alla settimana antecedente, previsto per il lunedì di ciascuna settimana.

Se la sommatoria dei ritardi di cui al punto e) supera nell'arco di un mese (30 giorni) le 60 ore, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Se la sommatoria dei ritardi di cui al punto f) supera nell'arco di un mese (30 giorni) i 5 (cinque) giorni, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Sarà applicata una penale pari all'1 (uno) per mille, ai sensi dell'art. 145, co. 3 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., dal primo giorno del rilevo (effettuato mediante verbale) sino all'adozione di un'opportuna azione correttiva, anche qualora il RSPP della Committente rilevi violazioni in materia antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute e/o quando siano rilevate violazioni di quanto previsto nel Documento di Valutazione dei Rischi dell'Appaltatore.

Se la sommatoria dei ritardi supera nell'arco di un mese (30 giorni) i 4 (quattro)

giorni lavorativi, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10%, si applica l'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

La contestazione dell'inadempienza è comunicata all'Appaltatore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla Committente, avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, la Committente procederà all'applicazione della predetta penale.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è ad egli imputabile. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

Gli importi relativi alle penali saranno trattenuti in sede di liquidazione della fattura riferita alle prestazioni effettuate nel periodo di competenza.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Committente a causa dei ritardi.

Art. 4 - (Corrispettivo dell'affidamento - tracciabilità dei flussi finanziari)

L'importo contrattuale ammonta a euro XXXX di cui:

g) euro 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00) per gli oneri della sicurezza;

h) euro XXXX per il servizio.

Il servizio è compensato a misura. Il ribasso offerto in sede di gara si applica anche all'elenco dei prezzi unitari.

Le spese sostenute per il carburante sono a totale carico dell'Appaltatore.

Gli importi per il corrispettivo mensile ed il costo orario degli interventi, sono fissi

ed invariabili e sono vincolanti per tutta la durata del contratto.

I pagamenti saranno effettuati previo riscontro contabile dei servizi eseguiti e ritenuti liquidabili, quindi l'Appaltatore provvederà all'emissione di regolare fattura fiscale.

La Committente darà corso ai pagamenti mediante bonifico bancario a seguito della verifica di conformità in corso di esecuzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura presentata dall'Appaltatore.

Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato con scadenza 30 gg. d.f.f.m. a seguito dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio.

E' ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. al verificarsi di circostanze imprevedibili durante l'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore dovrà riportare sulle fatture il codice CIG (XXX) comunicato dalla Committente. La Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti alla omessa indicazione in fattura del CIG.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione dei servizi ad opera della Committente, previo rilascio del DURC ai sensi dell'art. 4, co. 3 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione e verifica della regolarità del DURC. Qualora risulti un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Le fatture relative ai servizi di cui al presente contratto devono essere intestate ad A T.R. S.r.l. - Via Malamini, 1 Cento (FE) P.I. - Cod. Fisc. 01813730387.

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge

n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010 la Committente e l'Appaltatore assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. In particolare, l'Appaltatore deve comunicare alla Committente i dati relativi al conto corrente dedicato anche in via non esclusiva e le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegate ad operare sul suddetto conto corrente ed utilizzare il CIG nell'ambito dei rapporti con i fornitori e prestatori di servizi impiegati in attività per la realizzazione dei presenti accordi. Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010 gli accordi in essere sono immediatamente risolti in tutti i casi in cui le transazioni relative ai presenti accordi siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a.. La Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore, qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Committente e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. In relazione agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari la Committente e l'Appaltatore assumono a riferimento le norme di legge e le interpretazioni delle stesse rese dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, forniture e servizi.

Art. 5 - (Obblighi dell'Appaltatore – Modalità di esecuzione del servizio)

L'Appaltatore si impegna a garantire la reperibilità, con più numeri telefonici messi a disposizione dalla Committente, 24 ore su 24 per tutti i giorni della settimana e per l'intera durata del presente contratto.

L'Appaltatore dovrà attenersi a quanto prescritto dall'art. 5 del capitolato speciale d'appalto per quanto concerne:

i) Recapiti e dati da fornire alla Stazione Appaltante di cui all'art. 5, punto 1 del capitolato speciale d'appalto;

j) Responsabile del servizio dell'Appaltatore di cui all'art. 5, punto 2 del capitolato speciale d'appalto;

k) Personale impiegato e formazione di cui all'art. 5, punto 3 del capitolato speciale d'appalto;

l) Struttura di pronto intervento di cui all'art. 5, punto 4 del capitolato speciale d'appalto.

L'Appaltatore, per ogni chiamata di pronto intervento, dovrà compilare la documentazione di cui all'art. 10 del capitolato speciale d'appalto.

La Committente ha la responsabilità della gestione della chiamata da parte di terzi per il servizio di pronto intervento, garantendo una propria linea telefonica per la segnalazione dei guasti e disponendo di personale (interno e/o esterno) in grado di avvisare l'Appaltatore.

Il personale addetto al pronto intervento dell'Appaltatore interviene su espressa chiamata della Committente, che specificherà il tipo di intervento richiesto; l'Appaltatore dovrà essere sul luogo dell'intervento entro il tempo massimo, calcolato dall'inizio della chiamata del personale della Committente, riportato nella tabella seguente:

IMPIANTO	**TEMPO DI ARRIVO SUL LUOGO DI INTERVENTO [MIN]**
Comune di Vigarano Mainarda	50 minuti
Comune di Mirabello	50 minuti
Comune di Goro	50 minuti

Comune di Portomaggiore	25 minuti
Comune di Cento	50 minuti
Comune di Castello d'Argile	20 minuti

Per "tempo di intervento" si intende l'intervallo temporale che intercorre tra il momento della partenza (su richiesta di intervento della Committente) ed il rientro ad intervento concluso.

L'Appaltatore deve eseguire il servizio secondo le modalità prescritte dall'art. 7 del capitolato speciale d'appalto recante:

m) condizioni generali di esecuzione del servizio;

n) modalità di attivazione del servizio di pronto intervento;

o) priorità di intervento:

p) sintesi procedure operative per i principali casi di anomalia;

q) interventi principali per l'eliminazione delle anomalie;

r) controlli tecnici della qualità del gas.

La Committente si impegna alla fornitura dei materiali alle condizioni di cui all'art. 6 del capitolato speciale d'appalto. Inoltre la Committente si riserva di effettuare i controlli ed i monitoraggi esplicitati nell'art. 11 del capitolato speciale d'appalto.

L'Appaltatore dovrà adottare tutte le misure previste dalle vigenti normative sulla sicurezza, allo scopo di evitare danni, sinistri ed infortuni, avendo cura di non interferire con altre attività e/o lavorazioni eventualmente in corso nell'area interessata.

Art. 6 - (Responsabilità dell'Appaltatore)

Nell'esecuzione dei servizi, l'Appaltatore adotterà i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità dei lavoratori addetti e a non arrecare danni a beni pubblici e privati; l'Appaltatore si assumerà la responsabilità sia civile che penale per

eventuali danni cagionati a persone e/o a cose nello svolgimento del servizio, sollevando la Committente anche da eventuali richieste risarcitorie.

L'Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale dipendente tutte le norme antinfortunistiche vigenti e/o comunque imposte dalla natura dei servizi. Si assume inoltre l'obbligo di effettuare le occorrenti ricognizioni nelle zone dei servizi da svolgere, al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche. In particolare la Committente fornisce all'appaltatore il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) relativo alle possibili interferenze nei luoghi di lavoro di cui la Committente ha la disponibilità giuridica, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/08, al fine di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa del presente contratto e al fine di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. L'appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale dipendente le disposizioni contenute nelle analisi del DUVRI stesso: a questo proposito l'appaltatore firma il verbale di coordinamento allegato al DUVRI e si impegna a fornire alla Committente, prima dell'inizio dei servizi, il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) relativo ai servizi richiamati dal presente contratto. In caso di mancata presentazione, il presente contratto dovrà intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

La Committente potrà effettuare un controllo costante sulla sicurezza nelle diverse fasi di esecuzione dei servizi, con la possibilità di interruzione degli stessi, qualora le misure di sicurezza a suo insindacabile giudizio non vengano rispettate.

Per lo svolgimento dei servizi appaltati dovrà essere utilizzato esclusivamente personale dipendente dell'Appaltatore, con esclusione di minori; l'Appaltatore deve

fornire alla Committente, al momento della stipula del contratto, un elenco dei propri lavoratori dipendenti adibiti all'esecuzione dei servizi.

In caso di dolosa o colposa attestazione di requisiti o circostanze insussistenti o di non corrispondenza dei nominativi del personale adibito ai servizi con quelli forniti alla Committente o di inosservanza di qualsiasi disposizione della presente clausola, il presente contratto dovrà intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Se durante lo svolgimento dei servizi dovesse essere necessario inserire nuovi lavoratori, l'Appaltatore provvederà ad informare la Committente che si riserverà l'accettazione, e verrà applicata per questi la medesima procedura descritta nel presente contratto.

L'Appaltatore, al fine di consentire l'effettuazione di ogni opportuno controllo, dovrà dare alla Committente comunicazione scritta di qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale entro il giorno solare di accadimento, precisandone circostanze e cause e dovrà tenere tempestivamente informata la stessa degli sviluppi relativi ad eventuali accertamenti ed indagini.

Art. 7- (Documentazione da consegnare alla Committente)

All'atto della stipula del contratto l'Appaltatore dovrà obbligatoriamente produrre la seguente documentazione:

- copia conforme all'originale del Libro Unico o autocertificazione di regolare posizione contrattuale dei propri dipendenti;
- elenco dei lavoratori che eseguono i servizi con mansione, numero di matricola e autocertificazione della loro idoneità fisica;
- copia di idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'affidamento in oggetto, e con l'estensione nel novero dei

terzi, della Committente e dei suoi dipendenti con massimale per la Sezione RCT, per ogni sinistro, per ogni persona lesa e per danni a cose pari a euro 1.500.000,00 e relativamente alla Sezione RCO per ogni sinistro con un massimale pari a euro 1.500.000,00 con il limite di euro 750.000,00 per ogni persona lesa. Tali coperture assicurative decorrono dalla data di consegna dei servizi e saranno valide per tutta la durata dell'affidamento.

- Polizza assicurativa o bancaria di euro XXXX ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con durata non inferiore a tre mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei servizi e comunque lo svincolo non può avvenire prima della emissione dell'attestazione di regolare esecuzione;

- documento di valutazione dei rischi;

Inoltre l'Appaltatore dovrà presentare alla Committente, prima dell'inizio dei servizi, la seguente documentazione:

- copia della nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 81/2008;

- copia della nomina del medico competente di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 81/2008 e s.mi., nei casi previsti dall'art. 16 del decreto stesso;

- documentazione relativa ai D.P.I. utilizzati;

- protocollo degli accertamenti sanitari preventivi e periodici previsti per legge, accertamenti integrativi e dello stato di copertura vaccinale;

- copia dell'attestato di partecipazione ai corsi di primo soccorso ed antincendio;

- copia dell'attestato di formazione (dei dipendenti utilizzati per l'appalto) ai corsi obbligatori sulla sicurezza previsti dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Accordo Stato regioni del 21 dicembre 2011 – formazione alla sicurezza di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro, RSPP e Accordo Stato Regioni del 22

febraio 2012 – formazione sulle attrezzature di lavoro);

- copia del patentino di idoneità dei lavoratori con mansione da saldatore;

- copia certificazione CE di macchine ed attrezzature utilizzate nell'espletamento dei servizi appaltati;

- schede tossicologiche delle eventuali sostanze chimiche utilizzate in cantiere.

Tutti i lavoratori durante l'esecuzione dei servizi dovranno tassativamente essere forniti di regolare tesserino di riconoscimento con nome e cognome, fotografia, numero di matricola e data di assunzione, nome dell'Appaltatore.

Sarà infine obbligatorio mettere a disposizione tutta la documentazione dei mezzi utilizzati quali manuale di uso e manutenzione e certificazioni di verifica periodica (se prevista).

L'Appaltatore non potrà iniziare o proseguire i servizi in difetto di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 8 - (Documento di valutazione dei rischi)

L'Appaltatore è tenuto a redigere il DVR (nei casi previsti dalla vigente normativa), nonché a coordinare tutte le eventuali persone fisiche e/o giuridiche coinvolte.

L'Appaltatore sarà pertanto responsabile del rispetto del DVR stesso e della sua corretta attuazione.

Il DVR sarà messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo.

L'Appaltatore dichiarerà di essere a conoscenza degli eventuali rischi presenti nei luoghi di esecuzione dei servizi e di adottare tutti i provvedimenti necessari prescritti dalla normativa vigente in tema di prevenzione degli infortuni e tutela dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto a conformare il proprio operato alle norme vigenti o che verranno emanate in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e di igiene del

lavoro ed in particolare del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'Appaltatore dovrà redigere e consegnare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei servizi, il DVR.

Art. 9 - (Attestazione di regolare esecuzione)

La Committente procede ad effettuare la verifica di regolare esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto ai sensi dell'art. 325 del d.P.R. n. 207/2010. Tale verifica è diretta a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto. L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene gli elementi di cui all'art. 325, co. 2 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

Art. 10 – (Subappalto)

In relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, l'Appaltatore può subappaltare le prestazioni (qualora dichiarato in sede di gara), secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Il subappalto deve essere autorizzato dalla Committente con specifico provvedimento secondo le modalità disciplinate dall'art. 118, co. 2 e 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., previa verifica del possesso in capo al Subappaltatore dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e della regolarità del DURC.

In caso di autorizzazione del subappalto, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Committente copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione di cui all'art. 7 del presente contratto.

L'Appaltatore resta responsabile, nei confronti della Committente, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti dal presente contratto. Il subappalto non

autorizzato comporta la risoluzione del contratto. Per quanto concerne gli adempimenti degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore.

Art. 11 - (Cause di risoluzione – procedura per la risoluzione del contratto)

Il presente contratto d'appalto potrà essere risolto anticipatamente dalla Committente nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per la Committente anche per risarcimento danni:

1) nelle fattispecie di cui all'art. 3 del presente contratto;

2) in caso di cessione dell'Appaltatore, di cessazione dell'attività dell'Appaltatore, di subappalto non autorizzato;

3) in caso di concordato preventivo, fallimento o violazioni degli obblighi retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori dell'Appaltatore;

4) nel caso in cui, successivamente alla data di sottoscrizione del contratto, a seguito di informazioni pervenute dalla Prefettura competente emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite;

5) successivamente alla data di sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore sia oggetto di provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa interessata dalle violazioni di cui all'art. 14 del DLgs. n. 81/2008 e s.m.i., al fine di contrastare il lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite;

6) nel caso in cui l'Appaltatore violi la normativa in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori o dal Documento Unico di Regolarità Contributiva

(D.U.R.C.) richiesto dalla Committente direttamente agli Enti competenti, emergano delle irregolarità;

7) in caso di gravi e ripetute violazioni delle norme che regolano la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro;

8) i pagamenti siano stati eseguiti senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

9) qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la validità delle polizza RCT/O.

Nei casi sopra citati il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Committente comunica all'Appaltatore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno che intende valersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'Appaltatore stesso. La Committente potrà escutere la cauzione e potrà richiedere il risarcimento degli ulteriori danni. Sia la Committente che l'Appaltatore potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire le prestazione contrattuali, in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, ai sensi dell'art. 1672 c.c..

In seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, la Committente potrà procedere all'affidamento dei servizi ad un'altra impresa, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.mi..

Art. 12 - (Recesso unilaterale della Committente)

La Committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., in qualunque tempo e fino al termine dei servizi per motivi di pubblico interesse.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed è regolato dalle disposizioni

contenute nell'art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per la Committente.

In caso di recesso, l'Appaltatore avrà diritto:

- prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso;
- spese sostenute dall'Appaltatore;
- un decimo (1/10) dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 13 - (Vicende soggettive inerenti l'Appaltatore incidenti sul rapporto contrattuale – Fallimento dell'Appaltatore)

La cessione anche parziale del contratto relativo al presente affidamento è vietata, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Il fallimento dell'Appaltatore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del r.d. 16 marzo 1942 n.267 e s.m.i., lo scioglimento in forza di legge del contratto del vincolo giuridico sorto a seguito dell'affidamento.

Art. 14 - (Cessione dei crediti)

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e .s.m.i. l'Appaltatore può, in relazione ai crediti verso la Committente derivanti dal contratto avente ad oggetto il presente affidamento, avvalersi delle disposizioni di cui alla legge n. 52/1991, potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda

l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Le cessioni di crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili alla Committente, qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all'Appaltatore cedente e al soggetto cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

Art. 15 - (Cause ostative all'esecuzione dell'affidamento e sospensione per volontà della Committente – Recesso dell'Appaltatore)

La sospensione della prestazione è ammessa ai sensi dell'art. 308, co. 2 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. in caso di circostanze speciali che impediscano temporaneamente la regolare esecuzione o la realizzazione a regola d'arte delle prestazioni oggetto del contratto, di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore.

In tali casi, contestualmente all'evento, l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla Committente la sospensione dei servizi mediante comunicazione telefonica alla Committente, e deve inviare, entro il giorno successivo, una comunicazione scritta (anticipata via fax ed in seguito con raccomandata A/R o pec) con l'indicazione delle cause che hanno determinato la sospensione.

Ai sensi dell'art 308, comma 3 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. fuori da tali casi il Responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto, nei limiti e con gli effetti degli artt. 159 e 160 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in quanto compatibili.

Qualora la sospensione (ovvero le sospensioni) duri per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'espletamento dei servizi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità.

Se la Committente si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla refusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i predetti

termini. Al di fuori di tale ultimo periodo, qualunque sia la causa, all'Appaltatore non spetta alcun compenso o indennizzo.

La Committente provvede a comunicare per iscritto all'Appaltatore la sospensione dell'esecuzione almeno ventiquattro (24) ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto stesso per fatto o colpa imputabile alla Committente, ai sensi dell'art. 302, co. 5 del d.P.R. n. 207/2010, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali, nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore al 1,00 per cento, calcolate sull'importo netto dell'affidamento. Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, lo stesso Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera, determinata sull'importo del contratto dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di avvio dell'esecuzione del contratto.

La facoltà della Committente di non accogliere l'istanza di recesso dell'Appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal precedente comma, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi, ai sensi dell'art. 302, co. 6 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

Art. 16 - (Registrazione e spese contrattuali)

Il presente contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso. Le relative spese di registrazione saranno a carico della parte che con la propria inadempienza

avrà reso necessaria la registrazione.

Tutte le spese direttamente o indirettamente connesse alla stipulazione del contratto sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 139 del d.P.R. n. 207/2010.

Art. 17 - (Trattamento dei dati personali)

La Committente, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che, in seguito al consenso di quest'ultimo, tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia.

Art. 18 - (Foro competente)

Per la definizione delle controversie è competente esclusivamente il Foro di Ferrara.

Art. 19 - (Normativa di riferimento)

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto troveranno applicazione il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 20 - (Clausola di riservatezza)

A Tutta Rete S.r.l. ("A T.R. S.r.l.) è la società del Gruppo CMV Servizi che svolge l'attività di distribuzione e misura del gas naturale. Tale attività è sottoposta a separazione funzionale e contabile rispetto alle altre attività svolte dal Gruppo, secondo quanto stabilito dalla delibera AEEG n. 11/07, che ha approvato il Testo Integrato sull'Unbundling ("TIU").

In conformità alla predetta delibera, A T.R. S.r.l. ha istituito il Gestore Indipendente, al quale è affidata la gestione dell'attività di distribuzione e misura del gas naturale secondo criteri di efficienza, economicità, neutralità e non discriminazione. Pertanto A T.R. S.r.l. deve sottoporre all'Appaltatore specifiche Informazioni Commercialmente Sensibili relative all'attività in regime di separazione funzionale

svolta dalla Società, di cui il Gestore Indipendente è tenuto a garantirne la riservatezza, ai sensi del TIU.

1. L'Appaltatore si impegna, per sé e i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relativi alla Committente di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all'esecuzione del presente contratto. L'obbligo di riservatezza riguarda, in particolare, le "Informazioni Commercialmente Sensibili" acquisite nello svolgimento delle prestazioni contrattuali a favore della Committente.

2. Costituiscono "Informazioni Commercialmente Sensibili" i dati di misura e ogni altro dato o informazione aventi rilevanza per finalità commerciali, la cui divulgazione secondo criteri discriminatori è idonea ad alterare la concorrenza e la competizione tra gli operatori. La tipologia di dati rientrante nell'ambito delle Informazioni Commercialmente Sensibili è stata preventivamente individuata dalla Committente ed è stata comunicata all'Appaltatore mediante consegna di una apposita Scheda allegata al presente contratto (Allegato "Informazioni commercialmente sensibili per i clienti GAS). Detta Scheda è soggetta a revisione da parte della Committente, la quale provvederà a comunicare tempestivamente per iscritto all'Appaltatore eventuali modifiche intervenute nel corso dell'esecuzione del contratto e la relativa data di decorrenza della variazione.

3. In particolare, l'Appaltatore si impegna a:

a. garantire che i dati e le informazioni acquisiti siano utilizzati esclusivamente nell'interesse della Committente per le finalità inerenti l'esecuzione del presente contratto;

b. garantire che nessuna di tali informazioni sia diffusa verso soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale, per alcun motivo, salvo che in caso di preventiva

autorizzazione scritta della Committente;

c. garantire che la diffusione delle informazioni all'interno della sua azienda sia limitata esclusivamente ai soggetti coinvolti nell'esecuzione del contratto;

d. fornire tempestivamente, a richiesta della Committente, l'elenco dei documenti, informazioni e dati acquisiti in qualunque modo durante l'esecuzione del contratto;

e. comunicare tempestivamente, a richiesta della Committente, l'elenco del personale che, direttamente o indirettamente, svolge mansioni che comportano l'accesso alle Informazioni Commercialmente Sensibili;

f. consentire alla Committente di verificare, in qualsiasi momento e dietro semplice richiesta, anche mediante accessi e ispezioni presso la sede dell'Appaltatore, che i dati e le informazioni siano gestiti in conformità alle disposizioni del presente contratto;

g. distruggere i documenti, le informazioni e i dati di cui sopra quando non siano più necessari per l'esecuzione del contratto e, in ogni caso, dopo la cessazione del rapporto contrattuale, dandone tempestiva comunicazione per iscritto alla Committente.

4. Il presente obbligo di riservatezza vincolerà l'Appaltatore, i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori, per tutta la durata del contratto e per i 2 (due) anni successivi alla data della sua cessazione, per qualunque causa essa sia avvenuta, salvo che la comunicazione dei dati sensibili sia prescritta per ordine dell'autorità giudiziaria o di altre autorità competenti. In tal caso, l'Appaltatore sarà tenuto a darne preventiva notizia alla Committente, in modo da evitare o limitare eventuali pregiudizi all'attività di quest'ultimo.

5. In caso di violazione dell'obbligo di riservatezza, la Committente assegnerà

all'Appaltatore, mediante comunicazione scritta, un termine minimo di 30 (trenta) giorni per far cessare la violazione. Decorso inutilmente il termine assegnato dalla Committente senza che l'Appaltatore abbia cessato la condotta lesiva della riservatezza delle informazioni, la Committente potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. con comunicazione scritta all'Appaltatore, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti alla Committente in base al presente contratto e alle norme applicabili. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l'anticipato scioglimento del rapporto.

6. In presenza della violazione degli obblighi di riservatezza, a prescindere dalla risoluzione del contratto, la Committente avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento dell'Appaltatore, compreso il rimborso degli importi pagati dalla Committente per le sanzioni irrogate dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il gas o da altre autorità di vigilanza.

B. Rispetto delle finalità della separazione funzionale

1. L'Appaltatore è consapevole che la Committente è tenuta a rispettare le regole sulla separazione funzionale contenute nel Testo Integrato di Unbundling (TIU) approvato dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (di seguito: AEEG) con la Delibera n. 11/07 e successive modifiche e integrazioni. Tali regole sono finalizzate a promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dell'attività di distribuzione e misura del gas naturale svolta dalla Committente. In particolare, la Committente è obbligata a:

a. garantire la neutralità e l'imparzialità nella gestione delle reti e degli impianti e, in generale, di tutte le infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico affidate alla Committente;

b. impedire discriminazioni nell'accesso alle Informazioni Commercialmente Sensibili;

c. impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i vari segmenti della filiera del gas naturale o dell'energia elettrica.

2. L'Appaltatore è tenuto a garantire che, nell'esecuzione delle prestazioni, non siano posti in essere comportamenti che possano pregiudicare le finalità e gli obblighi della separazione funzionale sopra richiamati. L'Appaltatore è a conoscenza del fatto che il rispetto delle finalità della separazione funzionale e l'osservanza degli obblighi conseguenti ha la massima importanza per l'esercizio dell'attività svolta dalla Committente e che la violazione di tali obblighi può comportare l'irrogazione di sanzioni da parte dell'AEEG e delle altre autorità di vigilanza e, nei casi più gravi, anche la sospensione dell'attività o la revoca della concessione.

3. Nel caso in cui la condotta dell'Appaltatore si ponga in contrasto con le finalità e gli obblighi della separazione funzionale derivanti dalla normativa emanata da AEEG, la Committente assegnerà all'Appaltatore – mediante comunicazione scritta - un termine di almeno 30 (trenta) giorni per cessare la condotta lesiva o adempiere agli obblighi, sempre che la violazione non abbia una gravità tale da impedire la prosecuzione del rapporto. Decorso inutilmente il termine assegnato dalla Committente oppure qualora la violazione impedisca la prosecuzione del rapporto anche in via transitoria, la Committente avrà diritto di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con comunicazione scritta all'Appaltatore, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti alla Committente.

4. In ogni caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, quest'ultimo non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l'anticipato scioglimento del rapporto. Inoltre, a prescindere dall'avvenuta

risoluzione del contratto, la Committente avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento dell'Appaltatore, compreso il rimborso degli importi pagati dalla Committente per eventuali sanzioni irrogate dall'Autorità per l'Energia o da altre autorità di vigilanza.

5. Sono fatte salve le regole contrattuali stabilite a tutela della riservatezza delle Informazioni Commercialmente Sensibili.

C. Richiesta informazioni, verifiche ed ispezioni

1. L'Appaltatore è a conoscenza del fatto che la Committente ha istituito un Gestore Indipendente delegato all'amministrazione dell'attività di distribuzione e misura del gas naturale. Il Gestore Indipendente è tenuto a controllare e verificare il rispetto delle regole di separazione funzionale da parte di tutto il personale che – direttamente o indirettamente – svolge mansioni o prestazioni relative all'attività separata.

2. In qualsiasi momento dello svolgimento del rapporto, la Committente potrà richiedere all'Appaltatore la comunicazione di dati ed informazioni relativi all'andamento dell'attività e dei servizi affidati all'Appaltatore e, con un congruo termine di preavviso, la presentazione di una relazione sull'andamento e sui livelli qualitativi del servizio. La remunerazione per lo svolgimento di tale attività è già compresa nel corrispettivo pattuito tra le Parti per il contratto.

3. Inoltre, la Committente avrà diritto di effettuare verifiche e ispezioni sia presso i propri uffici durante l'esecuzione delle prestazioni affidate al personale dell'Appaltatore, sia presso l'azienda dell'Appaltatore medesimo, al fine di controllare l'osservanza dei principi di separazione funzionale. Le verifiche e le ispezioni potranno essere condotte dalla Committente in qualunque momento nel corso dell'esecuzione del contratto, anche avvalendosi di terzi incaricati. Qualora le

verifiche avvengano presso l'azienda dell'Appaltatore (i), la Committente dovrà comunicare per iscritto la data dell'accesso con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni e (ii) l'accesso dovrà essere effettuato durante il normale orario di apertura degli uffici, vale a dire nel periodo dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

4. L'Appaltatore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione affinché il personale incaricato dalla Committente possa espletare nel modo più efficiente le verifiche e le ispezioni. In particolare, l'Appaltatore sarà obbligato:

a. a fornire qualsiasi informazione in merito alle modalità di svolgimento delle prestazioni;

b. ad esibire e fornire copia di tutta la documentazione attinente alle prestazioni; qualora non fosse possibile esibire o produrre copia della documentazione richiesta nel corso della verifica, l'Appaltatore dovrà soddisfare le richieste della Committente, al più tardi entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle operazioni di verifica;

c. a consentire alla Committente di formulare domande al personale dell'Appaltatore addetto allo svolgimento delle prestazioni. Le verifiche e le ispezioni saranno condotte in contraddittorio tra le parti, le quali provvederanno a redigere un verbale delle operazioni compiute.

5. Qualora l'Appaltatore (i) non trasmetta i dati e le informazioni richieste, (ii) non predisponga la relazione sull'andamento e sui livelli di qualità del servizio senza indicare validi motivi, (iii) non permetta alla Committente di espletare le verifiche e le ispezioni, oppure (iv) nel caso in cui le informazioni ricevute o i controlli e le verifiche effettuate evidenzino la violazione delle regole sulla separazione funzionale, la Committente assegnerà all'Appaltatore un termine massimo di 30 giorni per adempiere gli obblighi di informazione o per consentire alla Committente

di effettuare i necessari controlli o per eliminare le violazioni riscontrate alle regole della separazione funzionale. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Committente avrà diritto di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., con comunicazione scritta all'Appaltatore, e/o di richiedere il risarcimento dei danni subiti. L'Appaltatore, invece, non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l'anticipato scioglimento del rapporto.

D. Penali contrattuali

1. Fermi restando tutti i diritti e le azioni stabiliti dal presente contratto o dalla legge, la Committente avrà la facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore una penale pari all'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale, in ciascuno dei seguenti casi:

a. violazione dell'obbligo di riservatezza sulle Informazioni Commercialmente Sensibili;

b. violazione dell'obbligo di consentire l'accesso negli uffici dell'Appaltatore per effettuare verifiche e ispezioni sulle modalità di esecuzione delle prestazioni;

c. violazione dei livelli di qualità delle prestazioni previste dal contratto e dai suoi allegati;

2. In caso di pluralità di violazioni, la Committente potrà cumulare più penali.

3. La Committente provvederà a contestare per iscritto all'Appaltatore l'applicazione delle penali, il cui ammontare sarà detratto dalle somme dovute all'Appaltatore a titolo di corrispettivo per le prestazioni oggetto del contratto oppure richiesto direttamente all'Appaltatore stesso.

4. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Committente di ottenere la risoluzione del contratto e/o il risarcimento dei maggiori danni subiti per effetto della condotta dell'Appaltatore, quando ne ricorrano i presupposti.

Art. 21 - (Clausola finale)

Il contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre,l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta invalidità o inefficacia del medesimo contratto nel suo complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte della Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che la medesima Committente si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

LA COMMITTENTE L'APPALTATORE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., l'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le pattuizioni contenute nei seguenti articoli:

Articolo 3 (Durata del contratto e penali per i ritardi); Articolo 4 (Corrispettivo dell'appalto – tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 6 (Obblighi dell'Appaltatore); Articolo 7 (Responsabilità dell'Appaltatore); Articolo 11 (Cause di risoluzione – procedura per la risoluzione del contratto); Articolo 15 (Cause ostative all'esecuzione dell'affidamento e sospensione per volontà della Committente – Recesso dell'Appaltatore); Articolo 18 (Foro competente); Articolo 21 – (Clausola finale).

L'APPALTATORE